

GIOVANNI GERACI

NOTE DI DIRITTO SEPOLCRALE ROMANO:  
DALLA COLLEZIONE DI EPIGRAFI URBANE  
GIÀ NELLA ROCCA DI CUSERCOLI

Il presente lavoro nasce dal rilevamento, da me recentemente eseguito, della collezione epigrafica del castello di Cusercoli.

Mi è parso utile, in attesa dell'edizione del catalogo generale della raccolta, riunire e presentare qui quante, tra tali epigrafi, contenessero clausole di interesse giuridico, aspetto che, in una edizione catalogica, sarebbe risultato forzatamente confinato su un piano marginale e secondario.

Alcune formule come *Dis Manibus*, *Dis Manibus sacrum* e simili che, ponendo il monumento sotto il dominio degli Dei Mani, gli conferiscono un carattere di *res religiosa*, non sono state qui prese in considerazione.

Lo stesso accade per espressione come *libertis libertabusque posterisque eorum* senz'altra ulteriore specificazione che, essendo troppo comuni e diffuse, mi avrebbero costretto a riscrivere per intero l'edizione delle epigrafi della collezione di Cusercoli.

AREE SEPOLCRALI

La precisazione delle esatte dimensioni dell'area sepolcrale, oltre ad esserci preziosa per deduzioni di tipo statistico, atte a definire le condizioni economico-sociali dei possessori delle tombe, apre il campo a tutta una serie di considerazioni di ordine giuridico.

L'indicazione dell'estensione del sepolcro, nei casi in cui veniva specificata, aveva lo scopo infatti di documentare agli occhi

degli estranei non soltanto il diritto di proprietà su una data porzione di terreno, garantendola da eventuali contestazioni e violazioni, ma anche l'estensione territoriale su cui si esercitava lo *ius sepulchri* del proprietario e fondatore (1). Secondariamente tale indicazione poteva essere utile per stabilire quale parte di un'area privata doveva essere considerata devoluta ad uso sepolcrale, e perciò *res religiosa*, inalienabile ed inviolabile, e quale invece *locus purus*, soggetto quindi a libero commercio (2).

L'indicazione dell'area sepolcrale, insieme alle visibili opere in muratura esterne, tuttavia non sempre presenti, doveva, in sostanza, servire a stabilire quale porzione di un fondo era occupata da sepolture e a determinare o meno l'alienabilità del fondo stesso nella sua estensione integrale. L'esistenza di cippi terminali di aree sepolcrali (3) dimostra infatti come esse potessero essere più ampie delle costruzioni erette all'interno e che il complesso monumentale contenente l'ara o il tumulo poteva essersi sviluppato solo in una parte dell'area totale. Sappiamo da un testo di Ulpiano (4) che la vendita di un fondo era perfettamente valida, nonostante la presenza in esso di sepolture, se queste ultime non ne occupavano che una piccola parte (*modica loca*). Se esse invece coprivano una ampia porzione della proprietà, la vendita era nulla. Una applicazione di queste norme si trova nella ben nota sentenza di Senecione *de sepulchris* (5).

Interessante è infine la testimonianza di Orazio sull'uso di indicare le dimensioni del luogo di sepoltura e la motivazione che il poeta ne adduce:

*Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agrum  
hic dabat: heredes monumentum ne sequeretur* (6).

(1) Cfr. E. DE RUGGIERO, *Area*, in « Diz. ep. », I, p. 654.

(2) Cfr. F. DE VISSCHER, *Le Droit des tombeaux romains*, Milano 1963, p. 71 e nota 24.

(3) Cfr. G. DALL'OLIO, *Iscrizioni sepolcrali romane scoperte nell'alveo del Reno presso Bologna*, Bologna 1922, pp. 151-157; A. DONATI, *Cippi e misure dei sepolcreti romani di Bologna*, in « Strenna Storica Bolognese », XV (1965), pp. 89-97.

(4) D., 18, 1, 22: *Hanc legem venditionis « si quid sacri vel religiosi est, eius venit nihil » supervacuum non esse, sed ad modica loca pertinere. Ceterum si omne religiosum vel sacrum vel publicum venierit, nullam esse emptionem.* A cui fa seguito D., 18, 1, 24: *In modicis autem ex empto esse actionem, quia non specialiter locus sacer vel religiosus venit, sed emptori maioris partis accedit.* Per l'interpretazione dei testi cfr. DE VISSCHER, op. cit., pp. 71 e nota 24, 88 e nota 7.

(5) *CIL*, X, 3334; DESSAU, 8391; *FIRA*, III, n. 86; BRUNS, *Fontes*<sup>9</sup>, n. 187.

(6) HOR., *Sat.*, I, 8, vv. 12-13.

È incerto se la clausola finale debba essere assunta a delucidazione dell'espressione che precede, cioè se Orazio voglia significare che la segnalazione dell'area tombale servisse a motivare su quale estensione territoriale fosse interdetta la devoluzione agli eredi.




Fig. 1.

A mio avviso le due proposizioni sono indipendenti e Orazio ha contaminato due espressioni assai comuni nelle lapidi tombali e di solito espresse una di seguito all'altra.

L'indicazione dell'area sepolcrale, nelle epigrafi della collezione di Cusercoli che la riportano, è sempre definitiva mediante due dimensioni: quella della *frons*, cioè della parte che si disponeva lungo il percorso di una delle strade consolari che si dipartivano da Roma (le epigrafi sono tutte di provenienza urbana), e quella della profondità verso i campi (*ager*) con la mi-

sura indicata, ovviamente, in piedi (7). Nessun esempio si ha dell'indicazione dell'estensione totale dell'area espressa in piedi quadrati.

Veniamo ora all'esame delle singole iscrizioni.

1. Stele ortogonale in marmo bianco (fig. 1), rinvenuta negli anni 1790-91 nella vigna Moroni, fuori porta Capena, dove



Fig. 2.

doveva trovarsi un sepolcreto che costeggiava la via Appia (8). Il retro, perfettamente levigato, presenta due incavi profondi, al centro del maggiore dei quali è praticato un foro che, attraversando tutta la lastra, giunge fino alla fronte. In prossimità del bordo superiore, una solcatura disegna un falso frontone curvilineo, coronato da due pseudoacroteri semilunati. L'iscrizione è databile al II secolo d.C.

Alt. m 0,463; largh. m 0,324; spess. m 0,032. Altezza lettere: ll. 1-2 e 4 m 0,025; ll. 3 e 5 m 0,021; l. 6 m 0,035.

(7) Cfr. DE RUGGIERO, *Ager*, in « Diz. ep. », I, p. 361.

(8) Cfr. G. MARINI, *Cod. Vat.*, 9126, f. 304.

*D(is) M(anibus). / L(ucio) Sentio Eutychei, / qui v(i-  
xit) m(ensibus) XI, d(iebus) XX, / L(ucius) Sentius  
Euplastus / filio karissimo fecit. / In f(ronte) p(edes)  
III, in a(gro) p(edes) IS.*

Bibl.: *CIL*, VI, 26205 e *Add.*

L'ampiezza dell'area sepolcrale (cm 90×45, colcolando il piede romano a circa cm 30) e l'età del defunto fanno supporre che ci si trovi qui di fronte ad un caso di inumazione. Si tratta infatti di un sepolcro per un neonato, per cui i costumi romani, al pari di quelli greci, hanno sempre escluso l'incinerazione (9).

2. Lastra di marmo bianco (fig. 2), fratta nell'angolo inferiore sinistro. Eccezion fatta per la l. 1 l'iscrizione è incisa su una vasta e profonda rasura che ha fatto scomparire un testo precedentemente realizzato. L'epigrafe si data tra la seconda metà del I e l'inizio del II secolo d.C.

Alt. m 0,323; largh. m 0,330; spess. m 0,042. Altezza lettere: l. 1 m 0,010; ll. 2-7 m 0,017. La profondità del solco, l'angolazione e il *ductus* di l. 1 sono diversi da quelli della rimanente iscrizione.

*Dis Manibus. / L(ucius) Avius Pudens Ex/soceni li-  
bert(a)e su/ae carissim(a)e ut / meruit feci. Item / mi  
et meis posteris/[q]ue. In f(ronte) p(edes) IIIS, in  
a(gro) p(edes) IIS.*

Bibl.: *CIL*, VI, 12926 e 18193.

È da notare l'uso dell'espressione *mi et meis*, assai piú rara di *sibi et suis* divenuta pressoché formulare in questi casi. Entrambe le espressioni sono caratteristiche per indicare la fondazione di un sepolcro familiare. L'area ad esso attribuita (cm 105×75) non pone dubbi sul fatto che vi si sia praticato il rito della cremazione.

(9) *PLIN.*, *N. H.*, VII, 16, 68 e 72. Cfr. F. CUMONT, *Lux perpetua*, Paris 1949, p. 388 e DE VISSCHER, *op. cit.*, p. 10.

Stesse osservazioni possono farsi per tutte le epigrafi che seguono.

3. Frammento di lastra in marmo bianco con venature grigie (fig. 3), completamente mutilo in basso e a sinistra. Un grosso foro per l'infissione lo attraversa tutto in alto, al di sopra della cornice, in basso, in corrispondenza della frattura,



Fig. 3.

se ne nota un altro, che sarebbe stato praticato direttamente sulla scrittura. L'epigrafe è databile al II secolo d.C.

Alt. m 0,337; largh. m 0,354; spess. m 0,032. Altezza lettere: l. 1 m 0,018; ll. 2-6 m 0,032.

[D(is)] M(anibus). / [---] Nicev*ti*us et / [--- N]i-  
cev*ti*us Iunio/[r --- c]oiux fecerunt / [sibi et libertis  
li]bertabusque / [posterisque eoru]m. In f(ron*te*) p(e-  
des) XII, [in a(gro) p(edes) ---].

Bibl.: CIL, VI, 22964.

Le dimensioni della *frons* (cm 360) fanno supporre che l'area sepolcrale dovesse essere piuttosto ampia, anche perché è dif-

ficile che la misura *in agro* fosse, per motivi di simmetria e di armonia, di molto inferiore.

4. Stele architettonica fastigiata con frontone ed acroteri (fig. 4). L'iscrizione è databile tra il I e il II secolo d.C.



Fig. 4.

Alt. m 0,464; largh. m 0,362; spess. m 0,074. Altezza lettere: l. 1 m 0,026; ll. 2-6 m 0,018; l. 7 m 0,029.

*Dis Manibu[s]. / L(ucio) Valerio Clad[o] / et Asclepio / Gavenia Th[ethis] / fratribus carissim(is) / benemerentibus. / In fro(n)te p(edes) II, in agr(o) p(edes) [..].*

Bibl.: CIL, VI, 27969.

L'area sepolcrale dei due fratelli non è molto grande (la fronte è di cm 60). Si tratta ad ogni modo di un sepolcro individuale e non di uno familiare.

5. Stele architettonica con frontoncino semicircolare coronato da acroteri semilunari, in marmo grigio (fig. 5). Le dimen-



Fig. 5.

sioni dell'area sepolcrale si trovano, a differenza delle altre epigrafi di questa raccolta, in testa all'iscrizione e corrono sopra e sotto la cordonatura a rilievo che separa il campo del frontoncino lunato dallo specchio epigrafico vero e proprio. L'iscrizione è databile tra la fine del I e la metà del II secolo d.C.

Alt. m 0,475; largh. m 0,366; spess. m 0,066. Altezza lettere: ll. 1-2 m 0,015; l. 3 m 0,030; l. 4 m 0,025; ll. 5-10 m 0,020.

*In front(e) p(edes) IIII, / in agro p(edes) VI. / D(is)  
M(anibus). / Agriliae Successae / vix(it) ann(is) XVIII  
/ mens(ibus) III. / Ti(berius) Claudius Cerialis / co-  
niugi / bene merenti / posterisq(ue) eorum.*

Bibl.: CIL, VI, 11267.




Fig. 6.

Epigrafe di fondazione di un sepolcro costituito per la moglie e per la propria discendenza. Le dimensioni dell'area tombale (cm 120 × 180), che paiono essere state aggiunte in seguito, ne rivelano l'estensione piuttosto modesta.

6. Stele in marmo bianco con coronamento a doppia ansa lunata (fig. 6). È databile tra il I e il II secolo d.C.

Alt. m 0,306; largh. m 0,329; spess. m 0,054. Altezza lettere m 0,023.

*Philoni Dori f(ilio). / Fecit Iason pa/tri b(ene) m(e-  
merenti). In fr(onte) p(edes) VII, / in agr(o) p(edes) VII.  
Item / Iason sibi et suis / posterisque eorum.*

Bibl.: CIL, VI, 24127.

Si tratta di una tomba individuale, da cui prende inizio un sepolcro di famiglia. L'area sepolcrale è perfettamente quadrata (cm 210 × 210).

7. Lastra in marmo bianco con venature grigie (fig. 7), spezzata in due parti e mutila al centro. È stata completamente erasa e riutilizzata sul retro. È, a mia conoscenza, inedita.




Fig. 7.

Alt. m 0,292; largh. m 0,419; spess. m 0,021. Altezza lettere: ll. 1-2 m 0,030; ll. 3-4 m 0,023; l. 5 m 0,024; l. 6 m 0,016.

*C(aio) M[inucio Sce]volae / [ - - - ]. / V(ivus) L(ucius)  
Minu[cius Phi]laryrus, / v(iva) Vibia [(mulieris) l(i-  
berta)] Secunda / sibi fece[ru]nt et [su]is. / In fron-  
t(e) p(edes) XII[I, i]n agro p(edes) XV.*

È l'area sepolcrale più vasta tra quelle che compaiono nelle epigrafi della collezione di Cusercoli (cm 390 × 450). Ancora una volta è attribuita ad un sepolcro familiare, nel cui atto di fondazione non sono però previsti, come di solito, i liberti e la loro discendenza.

8. Lastra parallelepipedica in travertino (fig. 8). Può essere datata al II secolo d.C.

Alt. m 0,354; largh. m 0,408; spess. m 0,088. Altezza lettere: l. 1 m 0,038; ll. 2-3 m 0,028; ll. 4-6 m 0,024.



Fig. 8.

*Minatia M(arci) l(iberta) / Dionysia / sibi et suis. / In  
fro(nte) p(edes) XIII, / in agr(o) p(edes) XII. / Arbi-  
tratu M(arci) Minati Soterichi.*

Bibl.: *CIL*, VI, 22500.

L'area sepolcrale (cm 390 × 360) fa parte di una tomba di famiglia. L'espressione *arbitratu*, che spesso appare nelle lapidi sepolcrali in riferimento all'esecuzione della tomba, è solitamente intesa nel senso di « per volontà, per cura » (10).

Non si può tuttavia fare a meno di ricordare che un *arbiter* era richiesto e giudizi arbitrali avviati per la *terminatio finium* (11). Tale considerazione fa ritenere probabile che *arbitratu* possa far riferimento alle operazioni di misura del terreno

(10) Cfr. DE RUGGIERO, *Arbitratus*, in « Diz. ep. », I, p. 624.

(11) Id., *Arbiter*, *ibid.*, pp. 613-623.

e di definizione del luogo di posa dei cippi confinari, connesse con ogni divisione e attribuzione di aree, non escluse quindi quelle sepolcrali.

Nel caso presente la funzione di *arbiter* sarebbe stata esercitata dal patrono in favore della propria libertà, in occasione della costituzione del sepolcro da parte di quest'ultima.

\* \* \*

#### EDIFICAZIONE DI SEPOLCRI FAMILIARI

Di essa fanno menzione due epigrafi della collezione di Cusercoli.

9. Tabella in marmo bianco, spezzata nell'angolo inferiore destro (fig. 9). Fu rinvenuta nel 1791 nell'area sepolcrale della



Fig. 9.

vigna Moroni, fuori porta Capena, lungo la via Appia. È databile al II secolo d.C.

Alt. m 0,219; largh. m 0,297; spess. m 0,032. Altezza lettere: ll. 1-4 m 0,020; l. 5 m 0,017; l. 6 m 0,014.

*A(ulus) Seius Bromius et / Seia Tertia / aediculam / cum columbaris I[V] / ollarum n(umero) VI[II] / fecerunt sibi et [suis].*

Bibl.: CIL, VI, 26105 e *Add.*



10. L'altra iscrizione della raccolta di Cusercoli pertinente all'argomento in questione dimostra che poteva essere considerata sepolcro di famiglia anche solo una parte di un monumento sepolcrale. In questo caso i divieti di devoluzione ereditaria della tomba o di introdurre morti alieni, che eventualmente dovessero riscontrarsi, andranno riferiti non alla totalità del monumento, ma alla parte di esso specificamente adibita a sepoltura familiare. Si tratta di un lastra in marmo bianco a grana finissima, spezzata in nove parti e scheggiata nei bordi (fig. 10). L'epigrafe può essere datata tra il II e il III secolo d.C.

Alt. m 0,289; largh. m 0,567; spess. m 0,021. Altezza lettere: l. 1 m 0,030; l. 2 m 0,025; ll. 3-8 m 0,020.

*C(aius) Iulius Atimetu[s] fecit sibi / et Iuliae Heraidi  
conlibertae suae / eidem coniugi et Iuliae Fortunatae  
liber/tae suae e <t> Iuliae Prosi libertae suae et /  
libertis suis libertabus posterisque eorum. / Pro parte  
sua parietum trium introeun/tibus in monimento con-  
tra e <t> sinistra et / in fronte monimenti et su-  
perficie.*

Bibl.: *CIL*, VI, 19859.

Si tratta evidentemente dell'epigrafe di fondazione di un sepolcro di famiglia, voluto da *Caius Iulius Atimetus* per sé, per la propria conliberta e moglie, per le liberte, i liberti e la loro discendenza. La mancata menzione dei figli, da parte di *Caius Iulius Atimetus*, fa supporre che il suo matrimonio sia stato senza prole.

In mancanza di discendenza agnaticia il sepolcro è stato destinato allora a quanti potessero tramandare ai posteri la memoria dei defunti, cioè il ricordo del *nomen*, « *ne de nomine exeat* ». Come ha giustamente notato il De Visscher (14) la tomba di famiglia, in età imperiale, tende a diventare un monumento di *memoria* individuale, da intendersi come ricordo del fondatore e di alcuni membri a lui vicini. Nel conservarsi del *nomen* si op-

(14) *Ibid.*, pp. 118-119.

porrà, alla fragilità e precarietà della vita umana, il tentativo di sopravvivere oltre la morte, se non come individualità fisica, almeno come ricordo permanente nella memoria dei posteri.

Il sepolcro familiare, nel nostro caso, non coincide con il *monumentum* nella sua totalità architettonica, ma viene costituito su quella parte di esso che era di proprietà del fondatore (15). Ciò nonostante giuridicamente costituisce un tutto unico e inviolabile, su cui si esercita io *ius sepulchri* del fondatore e della sua famiglia ed a cui possono applicarsi le clausole e le sanzioni di tutte le altre sepolture di questo genere: divieto di devoluzione ereditaria, divieto di introdurre un morto estraneo, divieto d'alienare, pene sepolcrali.

La menzione della *superficies* implica il riferimento ad una dimensione in altezza, distinta da quella orizzontale o *solum*, al di sopra della quale essa si è elevata (16). L'estendersi del sepolcro familiare su tre pareti verticali del medesimo monumento, evidentemente le sole di proprietà del fondatore, fa supporre che ci si trovi davanti ad un colombario (meno probabilmente ad un mausoleo) sulla porta del quale doveva essere collocata la presente iscrizione.

\* \* \*

## PROTEZIONE DEI SEPOLCRI DI FAMIGLIA

### a) Invito a « recedere »

L'indebolirsi del regime delle tombe di famiglia, a partire dal II secolo d.C., dà origine ad un processo di reazione e di difesa in favore di questo tipo di sepoltura che porta a divieti, interdizioni, maledizioni, comminazioni di pene (17).

L'ordine di *recedere*, che si legge in una iscrizione della collezione di Cusercoli, non si fonda probabilmente su alcuna norma

(15) Cfr. GAI, *Inst.*, II, 6-7: *Religiosum vero nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat. Sed in provinciali solo placet plerisque locum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usumfructum habere videmur: utique tamen etiam si non sit religiosus, pro religioso habetur.*

(16) Cfr. Ch. LÉCRIVAIN, *Superficies*, in DAREMBERG-SAGLIO, IV, 2 (1911), p. 1564.

(17) Cfr. A. PARROT, *Malédiction et Violations de Tombes*, Paris 1939, pp. 157-159; E. GERNER, *Tymborychia*, in « Zeitschr. d. Sav.-Stift. », LXI (1941), pp. 230-275; Id., *Tymborychia*, in PAULY-WISSOWA, 1948, coll. 1742-1745; DE VISSCHER, op. cit., p. 119.

giuridica specifica, ma semplicemente sul rispetto dovuto ai morti e sulla *religio*, propria di ogni luogo di sepoltura (18).

È appena il caso di ricordare che i *fulgurita*, anch'essi appartenenti alla categoria dei *loca religiosa*, non potevano essere calpestati né guardati (19).




Fig. 11.

È tuttavia probabile che, nella nostra iscrizione, l'ordine di *recedere*, non generico ed assoluto come in altre (20), ma specifico e limitato alla distanza di tre piedi, valga a difendere un diritto di proprietà su un'area sepolcrale.

Il divieto di passaggio su fondo altrui è chiaramente sancito dal diritto romano. Neppure in caso di sepolcro posto su terreno non proprio il diritto di transito risultava automaticamente dal carattere religioso della sepoltura, ma doveva essere acqui-

(18) È necessario ricordare, inoltre, il carattere puramente privato delle prescrizioni e delle pene sepolcrali, che non avevano a fondamento nessuna norma giuridica specifica, ma la sola volontà del fondatore del sepolcro. Cfr. sull'argomento V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma 1928, p. 179 ss.; E. ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, II, Milano 1941, p. 61 ss.

(19) SCOL. AD PERS., *Sat.*, II, 27.

(20) CIL, VIII, 2765: *Le(ge) et recede*; CIL, VI, 8655a: ordine di *discedere*.

sito mediante un atto privato fra il fondatore del sepolcro e il proprietario del fondo in cui la tomba si trovava (21).

La nostra iscrizione ci pone il caso in cui il recinto murario, contenente le sepolture, racchiuda un appezzamento di terreno meno esteso dell'area sepolcrale ad esso attribuita. Pertanto la iscrizione affissa ad esso ordina a quanti si sono avvicinati per leggerla di allontanarsi perché essi si trovano *in fundo alieno* e, per di piú, in un *locum religiosum*.

11. Lastra in marmo bianco con venature grigie, mutila a sinistra dove parte della cornice è stata rifatta a stucco (fig. 11). L'iscrizione è databile al II-III secolo d.C.

Alt. m 0,460; largh. m 0,470 (compresa la parte ricostruita a stucco); spess. m 0,065 circa. Altezza lettere: l. 1 m 0,028; ll. 2-3 m 0,020; ll. 4-12 m 0,017.

*D(is) M(anibus). / [Ve]neri(a)e sanctissi/[m](a)e op-  
tim(a)e femin(a)e / Vettius Hermes / [m]aritus coiugi  
dul/[c]issim(a)e con quem (sic!) / [v]ixit annis XIIIX  
/ [fe]cit et sibi et suis / [lib]ertis libertabusqu{a}e /  
[sui]s post(erisque) eor(um). Ab <b>ac maceri/[a  
i]n circuito pedes tres rece/de.*

Bibl.: *CIL*, VI, 28449.

#### b) Divieto di devoluzione ereditaria

Una forma di protezione dei sepolcri di famiglia è costituita dal divieto che essi siano devoluti agli eredi testamentari del fondatore o degli aventi diritto all'uso del monumento. Come ha osservato il De Visscher (22), tale divieto non è garantito da nessuna legge o editto emanato dallo Stato, ma deriva soltanto dalla volontà del fondatore e dal rispetto dovuto alle sue ceneri e alla sua memoria.

Anche quando la pratica delle tombe ereditarie e delle vendite o donazioni di intere sepolture o di parti di esse venne a scuotere l'istituzione del sepolcro di famiglia, le interdizioni e

(21) Cfr. DE VISSCHER, op. cit., p. 84.

(22) *Ibid.*, pp. 100-101, 130-131.

i divieti di devoluzione all'erede *extraneus* non cessarono di essere indicati ed operanti.

Il Valdecasas (23) ha sostenuto la teoria che la formula H.M.H.E.N.S. caratterizzasse le tombe familiari, mentre quella che non menziona la qualifica dell'erede (H.M.H.N.S.) fosse applicabile alle sole sepolture individuali.

Le epigrafi che seguono danno invece ragione al De Visscher (24), che osserva come quest'ultima formula si trovi anche




Fig. 12.

su sepolcri familiari e soprattutto su quelli che, in mancanza di discendenza, i fondatori lasciano ai propri liberti.

Quest'ultimo è proprio il caso che ricorre in tutte e tre le epigrafi della raccolta di Cusercoli contenenti divieti di devoluzione ereditaria.

12. Lastra in marmo bianco con venature grigie, spezzata in due parti (fig. 12). In base all'onomastica e alla paleografia l'iscrizione si può datare tra la fine del II e l'inizio del III secolo d.C.

Alt. m 0,269; largh. m 0,498; spess. m 0,041. Altezza lettere: ll. 1-6 m 0,030 circa; l. 7 m 0,034.

(23) P. GARCIA VALDECASAS, *La formula H.M.H.N.S.*, Madrid 1929, p. 37 ss.

(24) DE VISSCHER, op. cit., p. 101, nota 15.

*D(is) M(anibus). / M(arcus) Aurelius Onesimus et / Aurelia Fecunda uxor / fecerunt sibi suisque liber/tis libertabusque posteris/que eorum. / H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur).*

Bibl.: *CIL*, VI, 13168.

Si noti l'evidenza che, nell'esecuzione grafica del testo, si è data alla formula di divieto di devoluzione ereditaria, incisa a caratteri più grandi rispetto a quanto precede.

13. Lastra in marmo bianco con venature grigie, mutila di tutta la parte superiore e sinistra (fig. 13). Manca l'inizio del




Fig. 13.

testo per più linee, il cui numero non è determinabile con precisione. L'iscrizione è databile al II secolo d.C.

Alt. m 0,232; largh. m 0,389; spess. m 0,030. Altezza lettere: ll. 1-2 e 4 m 0,031; l. 3 m 0,028.

*[- - -] / [A]nthimus et / [li]b(ertis) libertabus / [po-  
ste]risque eorum. / [H(oc) m(onumentum)] h(ere-  
dem) n(on) s(equetur).*

Bibl.: *CIL*, VI, 11860.

Anche in questo caso un accorgimento grafico (riduzione dell'altezza delle lettere della penultima linea) serve a mettere in evidenza l'interdizione di devoluzione agli eredi.

14. Lastra in marmo bianco con venature grigie, spezzata in tre parti e scheggiata nell'angolo superiore sinistro (fig. 14). È databile, su base paleografica ed onomastica, tra la fine del II e l'inizio del III secolo d.C.

Alt. m 0,515; largh. m 0,786; spess. m 0,027. Altezza lettere: l. 1 m 0,045; ll. 2-4 e 6 m 0,050; l. 5 m 0,045.

*D(is) M(anibus). / Prisco fratri dulcissimo. / M(arcus)  
Aurelius Aug(usti) lib(ertus) Asclepiodotus / fecit sibi  
et suis / libertis libertabusque posterisq(ue) / eorum.  
H(oc) m(onumentum) b(eredem) e(xterum) n(on) s(e-  
quetur).*

Bibl.: *CIL*, VI, 25044.



Fig. 14.

La formula di divieto di devoluzione all'erede *extraneus* è fuori squadra e le lettere presentano inclinazione e *ductus* profondamente diversi dal resto dell'epigrafe. Poiché la mano sem-

bra però essere la stessa, si può supporre che la clausola sia stata fatta aggiungere con la lastra in posizione diversa da quella della prima esecuzione, forse già montata sul monumento.

La redazione originale dell'epigrafe non contemplava l'inserzione della formula di divieto, come dimostrano la distribuzione e l'*ordinatio* del testo sulla pietra. L'aggiunta può essere dovuta o ad una precedente omissione del lapicida o, come ritengo più probabile, ad un desiderio tardivo del committente, forse anche a seguito della designazione ad erede, da parte di quest'ultimo, di una persona estranea al nucleo familiare.

### c) L'ascia funeraria

Una iscrizione, ora, purtroppo, assai mutila, della collezione di Cusercoli recava, secondo la descrizione delle fonti codicografiche che la videro integra, la raffigurazione di un'ascia all'interno dell'ultima linea del testo.




Fig. 15.

15. Lastra in marmo bianco molto poroso, con concrezioni calcaree, mutila in alto e a destra (fig. 15). Le lettere sono svanite, per consunzione della pietra, in prossimità del bordo della frattura a destra. È databile al II secolo d.C.

Alt. m 0,398; largh. m 0,335; spess. m 0,074. Altezza lettere m 0,025.

[D(is) M(anibus) s(acrum)] / [Longini Victoris. Ve-  
 (eranus)] / [Aug(usti) n(ostri) qui vixit ann(os)  
 XXXV, dies] / XIII, mil(itavit) an[n(os) XVIII, du-  
 plarius,] / a < d > iutor sign[orum, natus Pan]/noniae  
 Su[periorae (sic!). Fecit] / Longinius Eu[prepes li-  
 bertus] / patrono ben[emerenti et li]/bertis libert[a-  
 busq(ue) posterisq(ue)] / eorum ne d[e nomine eorum]  
 / exiat. Hoc [m(onumentum) b(eredem) n(on) seque-  
 tur] / sine dolo m[alo (ascia) exterum].

Bibl.: CIL, VI, 3472.

Le discussioni e i problemi suscitati tra gli studiosi per la determinazione del significato simbolico, religioso e giuridico dell'ascia sono assai vivi e ben lunghi dall'essere spenti (25). Lo stato attuale della questione, ben riepilogato in un recente articolo da C. Grande (26), vede da una parte un'interpretazione mistico-religiosa del simbolo, che sarebbe stato allusivo ad una speranza nell'immortalità dell'anima (27), dall'altra un riferimento di esso al rito di fondazione della tomba ed alla sua consacrazione alle divinità dei morti, che ne assicurerebbero la protezione e l'intangibilità (28).

(25) Una bibliografia pressoché completa sull'argomento è in DE VISSCHER, op. cit., p. 277, note 1-2. Vi si aggiungano J. ROUGÉ, *Exasciare-Deasciare-Asciare*, in *Mélanges Carcopino*, Paris 1966, pp. 831-838; C. GRANDE, *L'ascia sui monumenti romani di Ravenna*, in « Felix Rav. », CII (1971), pp. 111-130.

(26) Art. cit., pp. 124-126.

(27) Cfr. J. CARCOPINO, *Le mystère d'un symbole chrétien: l'ascia*, Paris 1955, pp. 40-42.

(28) Cfr. J. J. HATT, *La tombe gallo-romaine*, Paris 1951, pp. 90-92; B. GABRIČEVIĆ, *Znacenje ascije na antickim nadgrobnim spomenicima* (Signification de l'ascia sur les monuments funéraires antiques), in « Arheološki Radovi i Rasprave », I (1919), pp. 299-310.

L'interpretazione che maggiormente si accorda con le testimonianze epigrafiche è però, a mio avviso, quella del De Visscher (29).

Egli, pur sostenendo che i rapporti dell'ascia con la dedica del monumento sono innegabili, non ritiene tuttavia di dover vedere in essa il simbolo della sua costruzione o della sua forma particolare, ma un segno che servisse a garantire l'esclusività della tomba al fondatore della medesima. Esclusività che non è, e non deve esservi confusa, inviolabilità. L'inviolabilità del sepolcro romano è già garantita dal fatto di essere una *res religiosa*, posta sotto la proprietà e la protezione dei Dei Mani. Ma da tale inviolabilità non deriva affatto come conseguenza necessaria che esso sia riservato in esclusiva a certe persone.

L'esclusività della tomba, perciò, non risultando dalla legge, ma dalla volontà del fondatore, viene espressa in vario modo dalle iscrizioni sepolcrali: con interdizioni di vendere, di donare, di introdurre corpi estranei, di devolverla ad eredi esterni, *ne de nomine familiae exeat*, come compare anche nella nostra epigrafe.

L'ascia è appunto un mezzo più rudimentale e meno tecnico per garantire l'esclusività della tomba.

Per quanto si debbano sempre fare le dovute riserve circa le deduzioni derivabili dalla collocazione dell'ascia in rapporto all'iscrizione, la posizione di essa all'interno della formula di divieto di devoluzione ereditaria, che compariva nella nostra epigrafe, parrebbe appunto sancire la destinazione esclusivamente familiare della tomba su cui essa era apposta.

Quanto all'origine del simbolo, l'iscrizione sembra confermare una sua connessione con l'ambiente militare dalmatico ed una sua particolare diffusione nel retroterra balcanico fino al Danubio. L'etnico del defunto ospitato nel monumento sepolcrale e la datazione dell'epigrafe ci riportano infatti all'ambiente panonico del II secolo d.C., conformemente ai risultati delle più recenti ricerche sulla diffusione delle raffigurazioni dell'ascia sepolcrale (30).

#### d) Divieti di alienare e pene sepolcrali

Divieti di alienare, sotto pena di ammende sepolcrali, compaiono relativamente tardi nelle iscrizioni tombali romane. Sol-

(29) DE VISSCHER, op. cit., pp. 281-285

(30) Cfr. GRANDE, art. cit., p. 129.

tanto verso la metà del II secolo d.C., infatti, tale costume si sarebbe diffuso nel mondo greco-romano (31). Le ragioni di questo tardivo imporsi nell'uso e nel formulario delle epigrafi sepolcrali sono identificate dal De Visscher nel graduale affievolimento della solidarietà familiare, nell'assenza sempre più frequente di discendenza agnaticia, nella trasformazione profonda avvenuta nel concetto e nella funzione stessa della tomba di famiglia.

Essa, da simbolo collettivo, rivelatore dell'antichità e perennità del gruppo familiare, diviene monumento personale, di ricordo, di *memoria*, che deve prolungare la vita e l'individualità del defunto al di là della naturale barriera della morte. Appaiono allora quelle pseudo-fondazioni funerarie che devolvono ai parenti, ma molto più spesso ai liberi e alla loro discendenza, il compito di mantenere la tomba nel nome del defunto, *ne de nomine exeat*.

Questo nuovo tipo di tomba non offre però le garanzie di durata ed esclusività offerte un tempo dalla compattezza e solidarietà di un gruppo familiare perpetuamente rinnovantesi. Anche se gli aventi diritto potevano in pratica rivalersi sugli eventuali violatori mediante l'*actio de sepulchro violato* (32), quest'ultima era però impotente a mantenere una tomba nel nome della stessa famiglia, escludendone morti estranei, impedendone la devoluzione ereditaria, la vendita o l'alienazione (33). Di qui la necessità delle clausole suddette, difese e rinforzate da pene sepolcrali (34).

(31) Cfr. LÉCRIVAIN, *Multa*, in DAREMBERG-SAGLIO, III, 2 (1904), p. 2019; G. GIORGI, *Le multe sepolcrali in diritto romano*, Bologna 1910, pp. 1-57; PFAFF, *Sepulchalmulten*, in PAULY-WISSOWA, 1923, col. 1623; DE VISSCHER, *Les peines sépulcrales*, in *Festschrift H. Lewald*, Basel 1953, p. 177; ID., *Le Droit*, cit., p. 115 (abbassa la data alla fine del I - inizio del II secolo d.C.).

(32) Cfr. su di essa PFAFF, *Sepulcri violatio*, in PAULY-WISSOWA, 1923, col. 1627; DE VISSCHER, op. cit., pp. 139-158.

(33) Importa qui ribadire che l'inalienabilità della tomba dipende direttamente dal suo carattere di *res religiosa*. Già C. FADDA, *Studi e questioni di diritto*, I, Napoli 1910, p. 147 ss., e SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma 1928, p. 158 ss., hanno sottolineato l'incompatibilità di principio tra il *dominium* e la destinazione funeraria di una parcella di terra. La tomba rimane perciò, per tutta la giurisprudenza classica, una *res extra commercium* e non può essere alienata non essendo oggetto di un *dominium* comportante la piena disponibilità materiale sul sepolcro. Le iscrizioni sepolcrali dimostrano tuttavia che una alienazione della tomba o di parte di essa è invece possibile, purché non ne sia lesa il carattere e la funzione sepolcrale, cioè purché anche la parte alienata sia adibita ad uso tombale. È a quest'ultima eventualità che si oppongono i divieti di vendita e di alienazione, così frequenti nell'epigrafia funeraria romana. Sull'intera questione cfr. DE VISSCHER, op. cit., pp. 65-73.

(34) Cfr. DE VISSCHER, *Les Peines*, cit., pp. 180-181; ID., *Le Droit*, cit., pp. 115-121.



[S]ofroni. / Hoc cepotafium [undique maceria circum-  
da]/tum sibi liberis posterisq(ue) et lib(ertis) li[b(er-  
tabus) fecit ne de nomi]/ne eorum excideri possit  
post ob[itum suum. Si quis alie]/nare voluerit inferat  
arcae p[ontificum (sestertium) - - -].

Bibl.: CIL, VI, 29931.

Ci troviamo di fronte ad una di quelle pseudo-fondazioni cui abbiamo in precedenza accennato. La tomba non è costituita, in questo caso, dalla semplice area ad essa riservata, ma è un



Fig. 17.

*cepotafium*, in cui il monumento vero e proprio è circondato da verzieri, giardini, terreni da cultura, *tabernae*, senza alcuna specifica destinazione sepolcrale, i cui prodotti e le cui rendite avrebbero ricompensato i liberti ed i loro discendenti, fedeli alla memoria del fondatore (37). Le sanzioni e le proibizioni di alie-

(37) Cfr. DE VISSCHER, op. cit., pp. 122, 202-207.

nare, come si vede, in questo caso si estendono non solo alla tomba, ma alla proprietà totale e ai suoi beni, *ne de nomine excideri possit*.

L'ammenda sepolcrale sarà devoluta alla cassa dei pontefici, come in moltissimi altri casi (38). L'entità di essa, che, al pari delle altre epigrafi che ora prenderemo in considerazione, non ci è conservata, oscillava in Italia tra i 5.000 e i 100.000 sesterzi, superando solo assai raramente quest'ultima cifra (39).

17. Frammento di lastra in marmo bianco con venature grigie, spezzato in tre parti, mutilo su tutti i lati (fig. 17). L'iscrizione è databile tra la fine del II e l'inizio del III secolo d.C.

Alt. m 0,240; largh. m 0,197; spess. m 0,016. Altezza lettere m 0,021.

[ - - - ] / [ - - - ]io Niciae f[ecit? - - -] / [ - - - posteri-  
s]que eorum [ - - -] / [ - - - hoc m]onument[um - - -]  
/ [ - - - ne ve]niat quod[ - - -] / [ - - - si quis aper]uerit  
d[ebebit - - -] / [ - - - aerario p(opuli) r(omani)?] SS  
X [ - - -].

(La sigla SS è barrata)

Bibl.: *CIL*, VI, 26966.

L'epigrafe è troppo mutila perché se ne possano trarre utili considerazioni. Sarà da notare però che il divieto di *aperire* era con ogni probabilità connesso con interdizioni di vendere o di donare. In caso contrario, la sua menzione isolata avrebbe scarso significato e sarebbe superflua, costituendo l'apertura del sepolcro una violazione alla sua natura di *res religiosa* che veniva perseguita dallo Stato mediante l'*actio de sepulchro violato* (40).

18. Frammento di lastra in marmo grigio, mutilo in alto e di tutta la parte destra (fig. 18). Per motivi paleografici e te-

(38) Cfr. LÉCRIVAIN, *Multa*, cit., p. 2019; GIORGI, op. cit., pp. 1-57; PFAFF, *Sepulcralmulten*, cit., col. 1624; SCIALOJA, op. cit., p. 180; PARROT, op. cit., p. 159; DE VISSCHER, *Les Peines*, cit., p. 182; Id., *Le Droit*, cit., p. 120.

(39) Cfr. LÉCRIVAIN, *Multa*, cit., p. 2019; PARROT, op. cit., p. 158.

(40) Cfr. LÉCRIVAIN, *Sepulcri violatio*, in DAREMBERG-SAGLIO, IV, 2 (1911), p. 1208; PFAFF, *Sepulcri violatio*, in PAULY-WISSOWA, 1923, coll. 1626-1627; DE VISSCHER, op. cit., pp. 139-142 e 114, nota 28.

stuali l'epigrafe può essere datata all'impero di Marco Aurelio e Lucio Vero.

Alt. m 0,344; largh. m 0,305; spess. m 0,021. Altezza lettere m 0,018.




Fig. 18.

[---] / Aug(ustorum duorum) lib(ertus) fratr[et] tri his duobu[s ---] / to post obitu[m ---] / ab aliquo fiat [---] / rat quo usqu[e ---]. / Si quis contra [facere voluerit infe] / ret pro parte e[mptor et venditor fisco cas] / trensi sester[tium ... m(ilia) n(ummum)]. Huic monu] / mento sive sepulcro dolus malus abesto].

Bibl.: *CIL*, VI, 29932.

Abbiamo a che fare con una ammenda stabilita contro quanti tenteranno di alienare il monumento tombale. La menzione del

venditore e del compratore e la sanzione identica per entrambi non sono molto frequenti, ma hanno paralleli in alcune epigrafi soprattutto di provenienza urbana (41).

Unico, a mia conoscenza, è invece il caso di devoluzione dell'ammenda al fisco castrense. Esso probabilmente deriva dal fatto che il fondatore del monumento sepolcrale rivestiva una qualche funzione, purtroppo non definibile, presso tale amministrazione. È infatti noto che quasi tutti i funzionari di essa, non esclusi i *procuratores castrenses*, erano liberti imperiali (42).

\* \* \*

### INALIENABILITÀ RELATIVA DEI MONUMENTI SEPOLCRALI

Che il divieto di alienare derivi da una *lex suae rei dicta*, cioè dalla volontà del fondatore del sepolcro e non da norme o da leggi che garantissero l'inalienabilità assoluta della tomba, in quanto *res religiosa*, è dimostrato anche da quattro epigrafi della raccolta di Cusercoli che fanno riferimento a cessioni, a vendite o a donazioni di parti di monumenti sepolcrali, senza che ne sia tuttavia alterata la destinazione funeraria.

19. Tabella di colombario in marmo grigio, spezzata in due parti, mutila a destra (fig. 19). Fu ritrovata nell'anno 1791 nell'area sepolcrale di vigna Moroni, lungo la via Appia, fuori porta Capena (43). La coppia consolare, composta da *Q. Caecilius Metellus Creticus Silanus* e da *A. Licinius Nerva Silianus*, ci permette di datare l'epigrafe all'anno 7 d.C., anteriormente alle calende

(41) DESSAU, 8217: *Venditor tu(que) e[mptor, cavete!]. / Dabitur enim (aerario) p(opuli) r(omani) ...*; CIL, VI, 10219=DESSAU, 8226: *Quod si quis id mo[nimentum partemve eius vendere quis vo[let] vel donationis causa cui mancipare / voluerit aliove quo nomine eius monimenti / partem alienare temptaverit, dare damnas esto / aerario populi romani SS XV m.n. et collegio / pontificum ss. XV m.n., et emptor et venditor ...*; CIL, VI, 13152=DESSAU, 8229: *Si quis hoc sepulcrum vel monimentum / cum aedificio universo post obitum / meum vendere vel donare voluerit / vel corpus alienum inebere velit, / dabit poenae nomine ark. pontif. S C n. / et ei cui donatum vel venditum fuerit, / eadem poena tenebitur.*

(42) Cfr. G. DE SANCTIS, *Castrensis (ratio, fiscus)*, in « Diz. ep. », II, 1, pp. 139; M. ROSTOWZEW, *Fiscus, ibid.*, III, pp. 106-107; W. LIEBENAM, *Ratio*, in PAULY-WIS-SOWA, 1914, col. 262.

(43) Cfr. G. MARINI, *Sched. Vat.*, 9126, f. 302; Id., *Gli atti e monumenti de' Fratelli Arvali ...*, Roma 1795, p. 24.

di luglio, in cui *A. Licinius Nerva Silianus* fu sostituito dal *consul suffectus Lucilius Longus* (44).

Alt. m 0,105; largh. m 0,274; spess. m 0,015. Altezza lettere: l. 1 m 0,021; l. 2 m 0,016; l. 3 m 0,014.

*Iuliae C(ai) l(ibertae) Primae. Oll[am] / emit de P(u-  
blio) Clodio Eutyb[ro], / Cretico et Nerva co(n)s(u-  
libus).*

Bibl.: CIL, VI, 20626.



Fig. 19.

Sarebbe ozioso disputare se l'olla sia stata acquistata prima che nel colombario fosse posto un cadavere, cioè prima che il monumento fosse divenuto *res religiosa*. La documentazione epigrafica ci presenta un numero considerevole di vendite, cessioni e donazioni di monumenti o parti di essi, anche se già occupati da defunti (45). Ne consegue che il diritto di alienare e di donare non era impedito dalla natura di *res religiosa* del sepolcro e dipendeva dalla volontà del fondatore, purché essa non fosse lesiva della destinazione sepolcrale propria della tomba e non contraddicesse le leggi dello Stato.

Queste ultime, com'è noto, tutelavano le tombe e le difendevano da ogni tentativo di privarle della loro funzione se-

(44) Cfr. A. DEGRASSI, *I Fasti consolari dell'Impero Romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo*, Roma 1952, p. 6; *Fasti capitolini*, rec. A. DEGRASSI, Torino 1954, pp. 86-87.

(45) Cfr. DE VISSCHER, *op. cit.*, p. 66.

polcrale o di impedirne il regolare svolgimento. Esse prevedevano e reprimevano, in una parola, l'alienazione della tomba come tale, cioè il trasferimento totale, con piena disposizione materiale su di essa, nelle mani di un altro che, in funzione di tale *dominium*, avrebbe potuto devolverla a funzioni ed a scopi diversi da quello sepolcrale (46).

20. Lastra in marmo bianco, spezzata in tre parti (fig. 20). L'ampio foro ovale praticatovi al centro è d'officina ed è precedente alla scrittura che si ordina a destra e a sinistra di esso,




Fig. 20.

senza esserne mutilata in alcuna parte. In base all'onomastica e alla paleografia l'iscrizione può essere datata tra la fine del I e l'inizio del II secolo d.C.

Alt. m 0,365; largh. m 0,254; spess. m 0,041. Altezza lettere: l. 1 m 0,022; ll. 2-12 m 0,018.

(46) *Ibid.*, pp. 70-71.

*D(is) M(anibus). / Flaviae Spei / coi(ugi) b(ene) m(e-  
renti) / Primus Aug(usti) l(ibertus). / Part(em) dim(o-  
rae) / don(avit) sibi / A(ula) Pedania / Successa am(i-  
ca) op(tima) / IS n(ummum) Ī. Et lib(ertis) / lib(er-  
tabus) pos(terisque) eor(um) / ne de nomen / exiat.*

Bibl.: CIL, VI, 18435.

(La sigla IS è barrata)

L'iscrizione fa riferimento a un sepolcro familiare (47). Ne deriva che l'espressione *et libertis libertabus posterisque eorum* va riferita alle prime quattro linee dell'iscrizione, considerando le ll. 5-9 come un inciso. La cessione di parte del sepolcro ad una amica di famiglia non è affatto considerata un attentato all'esclusività familiare della tomba, come dimostra la clausola delle ll. 11-12 *ne de nomen exiat* (dovrebbe essere *ne de nomine exeat (familiae suae)*). Di conseguenza l'inalienabilità del sepolcro, come già ha sostenuto l'Arangio-Ruiz (48), non deve essere intesa in senso assoluto, ma dipendente dalla volontà del fondatore, fino al limite in cui non sia lesiva della funzione stessa della tomba (49).

21. Lastra in travertino perfettamente integra (fig. 21). L'iscrizione può essere datata tra il II e l'inizio del III secolo d.C.

Alt. m 0,409; largh. m 0,489; spess. m 0,138. Altezza lettere: l. 1 m 0,048; ll. 2-5 m 0,036.

*Iugmentum et / paries insuper, pri/vatus aedium  
Pr<a>ecil(ianarum), / L(ucii) Ponti Astyli et / Aci-  
liae Theocritae.*

Bibl.: CIL, VI, 24710 e *Auctarium*; DESSAU, 6016.

La presente iscrizione apre il campo a varie possibilità di interpretazione. Il Dessau la ritiene pertinente ad un *aedificium*

(47) *Ibid.*, p. 109 e nota 14.

(48) V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di Diritto Romano*<sup>13</sup>, Napoli 1957, p. 170: «L'extracommercialità del sepolcro non importa ch'essa non possa essere l'oggetto di rapporti giuridici, ma consente i soli rapporti compatibili con la funzione».

(49) Per quanto concerne la possibilità di fondare un sepolcro su una parte di monumento di proprietà personale vedi, tra le altre, l'epigrafe n. 10 della presente raccolta.

*privatum* e, nella trascrizione dell'epigrafe, sembra voler riferire gli elementi onomastici dei due personaggi al genitivo ad *aedium Pr<a>ecil(ianarum)*, quasi che essi fossero i rappresentanti di tali *aedes privatae* (50). L'ipotesi non sembra tuttavia possibile per considerazioni onomastiche. Ne risulta pertanto che l'epigrafe dichiara l'appartenenza a *Lucius Pontius Astylus* e ad *Acilia*



Fig. 21.

*Theocrita* dell'architrave (51) e della parete posta al di sopra della porta d'ingresso, sulla quale essa doveva trovare la sua collocazione. Il monumento nella sua totalità come si è visto è da ritenersi una *aedes privata*, non sottoposta cioè ai due atti della *consecratio* e della *dedicatio*, ma riservata ad un culto privato, senza alcuna formalità di carattere pubblico e su suolo di proprietà della famiglia. La fondazione entra a far parte quindi non dei *loca sacra*, ma di quelli *religiosa* (52).

(50) Cfr. DESSAU, III, 2, *Index XVII, Notabilia varia - Aedificia cum suo ornatu, loca publica, cet.*, pp. 878 (s.v. *aedes privatae*), 889 (s.v. *iugmentum*), 893 (s.v. *paries e paries privatus*).

(51) *Iugmentum* è ellissi per *iugumentum*. Cfr. E. POTTIER, *Janua*, in DAREMBERG-SAGLIO, II, 1 (1900), p. 607; DE RUGGIERO, *Iugmentum*, in « Diz. ep. », IV, p. 170. La soluzione proposta dal De Ruggiero per la l. 3: *precil = praedi?*, non mi pare possa essere accettata.

(52) Cfr. HABEL, *Aedes*, in PAULY-WISSOWA, 1893, col. 445; DE RUGGIERO, *Aedes*, in « Diz. ep. », I, p. 143.

Si tratta, con ogni probabilità, del sacello sepolcrale familiare dei *Praeciliani*, *privatim* dedicato agli Dei Mani dei loro defunti (53), parte del quale è stata venduta o donata o concessa ai due personaggi sopra citati. Ora, poiché la cessione di un architrave e di una parete posta al di sopra della porta di un semplice sacello sepolcrale, senza alcuna destinazione funeraria, sembra piuttosto improbabile, per l'evidente inutilità della devoluzione di parti di monumento che non consentivano, per la loro collocazione, lo svolgimento e l'espletamento di alcun rito connesso al culto puro e semplice degli dei privati o degli Dei Mani, ne consegue che ci troviamo nuovamente di fronte all'alienazione di una porzione di sepolcro familiare, evidentemente voluta dal fondatore della tomba o da quanti si trovassero in possesso dello *ius monumenti*.

22. Tabella di colombario biansata, in marmo bianco con venature scure. Sono ancora visibili i fori per l'infissione (fig. 22). L'epigrafe è databile alla seconda metà del I secolo d.C.



Fig. 22.

Alt. m 0,163; largh. m 0,290; spess. m 0,038. Altezza lettere: l. 1 m 0,030; ll. 2-3 m 0,021; ll. 4-5 m 0,016.

*Sertoria M(arci) l(iberta) / Thais / Thamyri. Ollae / locus datus ab Q(uinto) / Iunio (mulieris) l(iberto) Bargathe.*

Bibl.: *CIL*, VI, 26361.

(53) Cfr. DE RUGGIERO, *Aedes*, cit., pp. 140-141 (b. *Aedes* = *Aedicula*).

Ancora una cessione di loculo di colombario per ospitare un'olla cineraria. Notevole il fatto che il lapicida, evidentemente sorpreso dalla singolarità dell'espressione *ollae locus*, di cui, a mia conoscenza, non esistono altri esempi, almeno in epigrafi urbane (54), ha scambiato l'*ollae* di l. 3 ex. per un *cognomen* al dativo riferito al *Thamyri* precedente. Lo dimostra la stessa distribuzione dell'epigrafe sulla pietra e soprattutto la diminuzione dell'altezza delle lettere nelle ll. 5-6, ritenute esse sole facenti parte della clausola che accennava all'alienazione del loculo sepolcrale.

\* \* \*

## GIURISDIZIONE E DECRETI PONTIFICALI

Dal carattere religioso delle tombe deriva direttamente il diritto dei pontefici ad intervenire allorché si verificano fatti che possano turbare la quiete e il riposo dei morti e recare offesa, di conseguenza, agli Dei Mani. La giurisdizione dei pontefici si esplicava ed un loro *decretum* si rendeva necessario per trasferire un cadavere in un altro luogo (55), per riparare una tomba o per devolverla ad uso di persone non previste dallo statuto del fondatore (56). Tutte queste azioni comportavano infatti un *piaculum* offerto, a titolo di compenso, agli Dei Mani, in quanto ritenute offensive della *religio* connessa con ogni luogo di sepoltura.

23. Lastra di marmo. Faceva parte della collezione di Cussercoli, ove non è più reperibile. Sarà databile, genericamente, all'età imperiale romana.

[ex here]DITATE CARFA  
 [decr]ETO PONTIF  
 A · AD DVAS ☽  
 [libertis li]BERTABVSQVE  
 [posterisque e]ORVM

Bibl.: *CIL*, VI, 30578.

(54) Il caso non compare né esempi simili si riscontrano in analogo contesto in M. RAOSS, *Locus*, in « Diz. ep. », IX, pp. 1541-1554. L'espressione ricorre una volta in una epigrafe di Pozzuoli (*CIL*, X, 2346): *locus ollar(um) II A. Cossini Moschae*, mentre più attestata è la forma in concordanza: *CIL*, VI, 37790: *sorori locum et ollam ded[it] o*, col verbo sottinteso, *CIL*, VI, 34381: *so[ror] locum et ollam*.

(55) ULPIAN., *D.*, 11, 7, 8.

(56) Cfr. DE RUGGIERO, *Decretum*, in « Diz. ep. », II, p. 1499; DE VISSCHER, *op. cit.*, p. 145.

Non sono chiari i motivi che hanno dato luogo al decreto pontificale. Se si accetta l'integrazione proposta dal Mommsen per le ll. 2-4: [*decr]eto pontif[ic]um) [translat]a ad duas [so- rores]* (57), si dovrà pensare ad un trasferimento di cadavere. Diversamente l'iscrizione potrebbe far cenno ad una devoluzione, in seguito ad eredità, dell'uso della tomba a persone non previste dallo statuto del fondatore (58). L'azione dei pontefici prendeva in questo caso l'avvio da una supplica inviata, mediante un *libellum*, da cui emanava appunto il loro parere o *decretum* (59).

24. Tabula biansata in marmo bianco con venature grigie, mutila in alto, dove, per ragioni di simmetria, pare mancare una



Fig. 23

sola linea, e a sinistra (fig. 23). L'epigrafe è databile tra la fine del I e l'inizio del II secolo d.C.

Alt. m 0,179; largh. m 0,297; spess. m 0,045. Altezza lettere m 0,022 (tranne N l. 1 m 0,006 e M l. 1 ex. m 0,015.

(57) Commento a l. 3 di *CIL*, VI, 30578. Altre soluzioni possibili: *ad duas [lauros]*, località che si trovava lungo la via Labicana e da cui prende il nome il cimitero dei Ss. Pietro e Marcellino; *ad duas [catedras]*: cfr. *CIL*, VI, 10037.

(58) Cfr. *CIL*, VI, 8875: *M. Ulpus Aug(usti) l(ibertus) Erastus ... fecit ex per- misso decreti (s)ibi, postea Ianuarius et Saturio ... ex permissu pontificorum (sic!) fece- runt sibi et suis ex decreto pontificum ...*; *CIL*, VI, 10675 = *DESSAU*, 8386: *... hoc cepo- taphium muro cinctum cum suo iure omni ex autoritate et iudicio pontificum posse- derunt.*

(59) Cfr. *DE RUGGIERO, Decretum*, cit., p. 1499.

[---] / [ex decr]eto pontificum / [---]s sibi et suis  
 / [et ---] Helpidi coiugi / [--- e]t Diflo filias /  
 [lib(ertis) p]osterisque.

Bibl.: *CIL*, VI, 19236.

Impossibile stabilire, per le mutilazioni del testo, quale fatto ha determinato il decreto pontificale. Tutti i casi solitamente legati al loro intervento, trasferimento di cadavere, riparazione della tomba, devoluzione a proprio uso di monumento il cui statuto non lo prevedeva, sono infatti qui possibili. Dal punto di vista dell'esecuzione grafica del testo, basterà notare che il lapicida aveva ommesso, a l. 1, la N di *pontificum* e l'ha inserita, accortosi della svista, a caratteri assai ridotti.

25. Lastra in marmo bianco, completamente mutila a destra e a sinistra (fig. 24). Fu rinvenuta nell'area sepolcrale di




Fig. 24.

vigna Moroni, fuori porta Capena, lungo il percorso della via Appia (60). Una profonda solcatura curvilinea, nei pressi del-

(60) Cfr. G. MARINI, *Cod. Vat.* 9122, f. 197 ed anche 9126, f. 304.

l'attuale bordo sinistro, ha consunto, in parte o completamente, lo scritto. L'epigrafe, in base all'onomastica ed alla paleografia, è databile tra la fine del II e l'inizio del III secolo d.C.

Alt. m 0,435; largh. m 0,560; spess. m 0,037. Altezza lettere m 0,030 circa.

*D(is) M(anibus). / [M(arcus) Au]relius Herclaniu[s]  
/ [et A]urelia Afrodisia l[ib(erta)] / [iu]ris concessum  
refeceru[nt] / [si]bi et [f]iliis suis et liber[tis]  
/ [li]bertabusque poster[isque] / eorum.*

Bibl.: CIL, VI, 13116.

È da notare che *Aurelia Afrodisia* è qui definita *liberta* e non *coniux* (61). L'unione del patrono con la propria *liberta* non è stata evidentemente coronata da nozze legittime ed è rimasta ad uno stato di concubinaggio. I figli di cui si fa cenno devono perciò essere considerati *liberi naturales*. Essi, com'è noto, avranno portato il gentilizio della madre, identico a sua volta a quello del padre, essendo questi il patrono di quella (62).

L'espressione *iuris concessum*, che il Mommsen spiega: *id quod iuris est* (63), è assai vaga e si riferisce ad una situazione di diritto soltanto accennata. In essa si potrebbe intravedere un riferimento al diritto sul monumento sepolcrale, cioè allo *ius monumenti*, come traspare, ad esempio, da altre epigrafi di provenienza urbana (64).

È però più probabile che la terminologia non sia del tutto tecnica e che qui si debba intendere soltanto che il monumento è stato *refectum* dal proprietario, conformemente ad una norma giuridica che consentiva la ricostruzione di un sepolcro in rovina e che ci è stata tramandata in un passo del terzo libro delle istituzioni di Marciano:

(61) Il Marini e il Bormann (CIL, VI, 13116) ritengono che a l. 3 ex. si debba leggere una F. Un più attento esame della pietra, che era ricoperta da vari strati di intonaco, mi ha indotto a preferire la lettura L.

(62) Cfr. DE RUGGIERO, *Filius*, in « Diz. ep. », III, pp. 85-86.

(63) Commento a CIL, VI, 13116, l. 4 in.

(64) CIL, VI, 2963=DESSAU, 8382: ... *monumentum iuris sui* ...; CIL, VI, 5181=DESSAU, 1676: *Ti(beri) Iuli Donati / acceptoris a subscr(ptionibus) / ollae n(umero) XXXVI / propriae iuris eius*; CIL, VI, 8432=DESSAU, 1562: ... *aut si cui ius monumenti reliquero, sine controversia*.

*Sepulchri deterioorem condicionem fieri prohibitum est, sed corruptum et lapsum monumentum corporibus non contactis licet reficere* (65).

M. Aurelius Herclanius ed Aurelia Afrodisia affermano dunque di aver riedificato un monumento sepolcrale, sostenendo nel contempo di averne diritto in quanto depositari dello *ius monumenti* oppure in quanto ciò era permesso dalle norme giuridiche esistenti.

La genericità della formula può essere dovuta alla conoscenza soltanto vaga dello stato di diritto che permetteva loro la ricostruzione del monumento. Essi, rifuggendo dal consultare un giureconsulto che li illuminasse, magari dettando loro il testo da scolpire, sugli estremi e sui particolari delle norme giuridiche da essi invocate (66), preferirono accennarvi genericamente, anche perché, con ogni probabilità, la riedificazione non doveva essere oggetto di discussioni né di contestazioni (67).

(65) D., 47, 12, 7.

(66) Sulla tendenza degli autori di epigrafi funerarie a non servirsi dell'opera di giureconsulti, ma unicamente del proprio buon senso, nella stesura delle loro clausole, cfr. DE VISSCHER, op. cit., pp. 95-96, nota 3.

(67) Dalla genericità dell'espressione usata nell'epigrafe in esame non è chiaro se ci si trovi di fronte al caso di un sepolcro non ancora divenuto *res religiosa*, non avendo per il momento ospitato cadaveri, oppure se sia stato necessario procedere alla *cognitio de sepulchris* (cfr. C. G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*, Pars II, *Negotia*, Tübingen 1909, p. 385) come ci è tramandato nel primo libro delle opinioni di Ulpiano (D., 11, 8, 5: *Si in eo monumento quod imperfectum esse dicitur, reliquiae hominis conditae sunt, nihil impedit quominus id perficiatur. Sed si religiosus locus iam factus sit, pontifices explorare debent, quatenus salva religione desiderio reficiendi operis medendum sit*) e come appare da alcune epigrafi di provenienza urbana (CIL, VI, 2963 = DESSAU, 8382 = FIRA, III, n. 85, c: ... *petit a ponti/fices* (sic!), *ut sibi permitterent / reficere n(ovum?) monumentum / iuris sui - lib(ertis) libertabusque / sibi et suis posterisque / eorum*; CIL, VI, 35068: ... *permissu pontific(um) refe(cerunt)*; CIL, VI, 26258 = DESSAU, 7856: ... *maceriam tempestestate* (sic!) */ lapsam restituerunt sine iniuria priorum, et sibi et suis fecerunt / posterisq(ue) eorum*).